

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/LUGLIO-SETTEMBRE 2018



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

NORMATIVA

1.1.....	8
Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica e rettifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446	

PRASSI

2.1.....	9
Comunicato del 5 luglio 2018 - Reg. UE 2018/886 della Commissione - Dazi supplementari su alcuni prodotti originari degli stati uniti d'America	
2.2	9
Nota n. 73669 del 5 luglio 2018 - CDU - Sistema Unionale delle "customs decisions". Modifiche alle autorizzazioni IPO/OPO	
2.3	10
Comunicazione n. 79976 del 13 luglio 2018 - Sistema Rex, chiarimenti sull'applicazione nel quadro SPG	
2.4	10
Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 - Origine non preferenziale. art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida	
2.5	11
Comunicato del 17 luglio 2018 - Misure di salvaguardia provvisorie su taluni prodotti di acciaio	
2.6	11
Nota n. 77818/ru del 23 luglio 2018 - Progetto Falstaff: istruzioni operative per applicazione per la gestione delle domande di intervento	
2.7	12
Comunicato del 31 luglio 2018 - dazi <i>antidumping</i> Reg.to (UE) 2018/886 - effetti sulle autorizzazioni alla procedure speciali	

2.8	13
Nota n. 94642/RU del 5 settembre 2018 - operazioni TIR. Reingegnerizzazione dei processi all'ufficio di partenza/ingresso e all'ufficio di destinazione/uscita. Comunicazione all'IRU dell'arrivo a destino della spedizione. Estensione in esercizio e istruzioni operative	
2.9	13
Nota n. 36475/RU del 5 settembre 2018 - Pagamenti dei diritti doganali mediante PagoPa. estensione in esercizio e istruzioni operative	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	14
Nota n. 73179 del 2 luglio 2018 - Nuovi servizi digitali per identificazione ed autorizzazione di soggetti che intendono stoccare Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - Istruzioni operative	
1.2	14
Nota n. 73285 del 5 luglio 2018 - Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio - Istruzioni operative	
1.3	15
Circolare 6/D del 26 luglio 2018 - Settore imposta vino. Art 37, comma 1 bis D.Lgs. 504/95. Contabilità depositario autorizzato. Concentrazione in un'unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi	
1.4	16
Circolare 7/D del 27 luglio 2018 - Art.35, comma 1, del D.Lgs.n.504/95 come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n.225. Fabbricazione di birre radler. Prescrizioni per il controllo della produzione e l'accertamento delle birre c.d. radler	
1.5	17
3° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 103738/RU del 25 settembre 2018	

Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente GAS (ARERA)

1.1.....	18
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità <i>Delibera 05 luglio 2018 - 376/2018/R/gas</i>	
1.2.....	18
Approvazione di una modifica della metodologia tariffaria della società TAP AG, approvata con deliberazione dell'Autorità 495/2013/R/gas <i>Delibera 12 luglio 2018 - 382/2018/R/gas</i>	
1.3.....	18
Aggiornamento, per il mese di agosto 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 26 luglio 2018 - 403/2018/R/gas</i>	
1.4.....	19
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 26 luglio 2018 - 404/2018/R/gas</i>	
1.5.....	19
Approvazione di una proposta per l'avvio dell'operatività del gasdotto TAP <i>Delibera 26 luglio 2018 - 405/2018/R/gas</i>	
1.6.....	19
Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di <i>default</i> distribuzione, a partire dall'1 ottobre 2018 <i>Delibera 26 luglio 2018 - 407/2018/R/gas</i>	

1.7	20
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in tema di fatturazione della componente tariffaria "canoni comunali" nel servizio di distribuzione gas	
<i>Delibera 02 agosto 2018 - 414/2018/S/gas</i>	
1.8	20
Aggiornamento, per il mese di settembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 30 agosto 2018 - 441/2018/R/gas</i>	
1.9	20
Approvazione di modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.	
<i>Delibera 13 settembre 2018 - 447/2018/R/gas</i>	
1.10	21
Disposizioni urgenti applicabili alla società ILVA S.p.a. per l'anno termico 2018-2019	
<i>Delibera 13 settembre 2018 - 448/2018/R/gas</i>	
1.11	21
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell'anno 2017	
<i>Delibera 20 settembre 2018 - 455/2018/E/gas</i>	
1.12	22
Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati della sicurezza e continuità e della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, relativi all'anno 2017	
<i>Delibera 20 settembre 2018 - 458/2018/E/gas</i>	
1.13	22
Approvazione di una proposta di aggiornamento della documentazione allegata alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale	
<i>Delibera 20 settembre 2018 - 461/2018/R/gas</i>	

1.14.	22
Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e approvazione di requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per l'analisi costi-benefici degli interventi <i>Delibera 27 settembre 2018 - 468/2018/R/gas</i>	
1.15.	23
Aggiornamento per il mese di ottobre 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 27 settembre 2018 - 476/2018/R/gas</i>	
1.16.	23
Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG <i>Delibera 27 settembre 2018 - 477/2018/R/gas</i>	
1.17.	24
Definizione dei parametri dell'incentivazione di cui all'articolo 9 del TIB (Testo integrato del bilanciamento), validi dal 1 ottobre 2018 <i>Delibera 27 settembre 2018 - 480/2018/R/gas</i>	
1.18.	24
Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale. Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 27 settembre 2018 - 481/2018/R/gas</i>	
1.19.	25
Disposizioni per la gestione del servizio di <i>peak shaving</i> tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2018/2019 <i>Delibera 27 settembre 2018 - 484/2018/R/gas</i>	
1.20.	26
Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di <i>default</i> trasporto, a partire dal 1 ottobre 2018, in ordine alle reti regionali di trasporto <i>Delibera 27 settembre 2018 - 486/2018/R/gas</i>	

1.21	26
Disposizioni in merito alla gestione centralizzata dei dati di misura nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore gas	
<i>Delibera 27 settembre 2018 - 488/2018/R/gas</i>	
1.22	27
Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a.	
<i>Delibera 09 ottobre 2018 - 499/2018/R/gas</i>	
1.23	27
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a. e delle modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.	
<i>Delibera 09 ottobre 2018 - 500/2018/R/gas</i>	

Dogana

NORMATIVA

1.1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE DEL 16 MAGGIO 2018 CHE MODIFICA E RETTIFICA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446

Con il Regolamento delegato 2018/1063, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 30 luglio 2018, la Commissione integra e modifica alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, al fine di *"renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali"*.

Tra le principali novità rilevano le modifiche apportate alla definizione di:

- *"esportatore"*: al fine di rendere la definizione meno restrittiva vengono limitate le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione;
- *"esportatore registrato"*: al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale.

Si segnala altresì l'inserimento di un nuovo paragrafo nell'art. 215 del Regolamento delegato 2015/2446, al fine di consentire alle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'UE di poter beneficiare di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.

PRASSI

2.1

COMUNICATO DEL 5 LUGLIO 2018 - REG. UE 2018/886 DELLA COMMISSIONE - DAZI SUPPLEMENTARI SU ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'Agenzia delle Dogane, con il comunicato del 05/07/2018, ha fornito le istruzioni per la liquidazione dei dazi doganali supplementari sulle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America introdotti dall'UE con l'art. 1 Regolamento di esecuzione UE 2018/886 della Commissione del 20 giugno 2018, entrato in vigore il 22 giugno 2018 e per la compilazione della dichiarazione doganale nei casi di esenzione. In particolare, per la liquidazione di tali dazi deve essere utilizzato il codice tributo A20, esplicitamente previsto per i dazi supplementari dal Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione mentre occorre indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale il codice documento "12YY" qualora le merci importate ricadano nei casi di esenzione dal dazio supplementare, previsti dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione UE 2018/724: merci per le quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del Reg. UE 2018/724 (17/5/2018) una licenza d'importazione comportante un'esenzione o una riduzione del dazio; merci per le quali può essere dimostrato che l'esportazione dagli USA nell'UE è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari, di cui al Regolamento di esecuzione UE 2018/886 (22/6/2018).

2.2

NOTA N. 73669 DEL 5 LUGLIO 2018 - CDU - SISTEMA UNIONALE DELLE "CUSTOMS DECISIONS". MODIFICHE ALLE AUTORIZZAZIONI IPO/OPO

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 73669 del 05/07/2018, ha reso noto che la DG-TAXUD ha predisposto la nuova release 1.5 del sistema "Customs Decisions", disponibile in ambiente di produzione dal 6/07/2018, che consente per le autorizzazioni IPO (Perfezionamento Attivo) e OPO (Perfezionamento Passivo) di indicare la quantità delle merci direttamente nelle maschere del sistema e non più tramite gli allegati nazionali. Pertanto, per le istanze/autorizzazioni IPO/OPO:

- 1) gli operatori economici e gli uffici dovranno inserire i dati relativi alle merci (codice, descrizione, quantità e valore) nelle apposite maschere del sistema unionale;
- 2) se le istanze/autorizzazioni riguardano merci diverse, occorre compilare un gruppo "Goods" per ogni tipo di merce;

3) gli allegati di cui al paragrafo 7 della nota prot. n. 109580/RU del 29/09/2017 non devono più essere inviati.

2.3

COMUNICAZIONE N. 79976 DEL 13 LUGLIO 2018 - SISTEMA REX, CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE NEL QUADRO SPG

L'Agenzia delle Dogane, con la comunicazione n. 79976 del 13/07/2018, ha reso noto che nella G.U. C 222 del 26.6.2018 (pag. 9) è stato pubblicato un avviso agli importatori concernente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione Europea dove vengono individuati i paesi o territori beneficiari dell'SPG per i quali vige, dal 1° luglio 2018, l'obbligo di applicare integralmente il sistema REX. Dalla mancata applicazione del sistema consegue, dalla predetta data, l'impossibilità di beneficiare del trattamento preferenziale indipendentemente dal valore della spedizione. Come precisato nello stesso avviso, i paesi interessati verranno riammessi a beneficiare delle preferenze subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni previste per l'applicazione del sistema REX.

2.4

NOTA N. 70339 DEL 16 LUGLIO 2018 - ORIGINE NON PREFERENZIALE. ART. 59-60 DEL REG. (UE) N.952/2013, ARTT. 31/36 DEL REG. DELEGATO (UE) N.2446/2015. LINEE GUIDA

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 70339 del 16/07/2018, ha pubblicato le linee guida per l'analisi delle disposizioni che regolano l'attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci (c.d. "made in"), definendo in particolare i parametri e i criteri, oggettivi e soggettivi, per l'individuazione delle merci interamente ottenute in un unico paese o territorio e di quelle alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori e fornendo chiarimenti in merito a quesiti relativi ai criteri di applicazione delle regole previste dal Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e dalle relative disposizioni integrative (Reg. UE 2446/2015). In particolare, le merci si considerano originarie di un determinato paese perché l'intero processo produttivo/economico è ivi svolto. Perché le merci ottenute dalla lavorazione/trasformazione di prodotti provenienti da più paesi o territori siano considerate originarie occorre, invece, che si verifichino condizioni di natura oggettiva (ultima trasformazione o lavorazione sostanziale il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione /

processo economicamente giustificato che non può avere come scopo l'elusione delle misure unionali, di politica commerciale o altre al solo fine di assicurare ai prodotti ottenuti un regime più favorevole di quello spettante / assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma) e di natura soggettiva (operazioni effettuate presso un'impresa attrezzata allo scopo). In merito alle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi/territori, il paese di origine è quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

2.5

COMUNICATO DEL 17 LUGLIO 2018 - MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE SU TALUNI PRODOTTI DI ACCIAIO

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 17/07/2018, ha reso noto che la Commissione UE ha introdotto l'applicazione di un dazio addizionale ("*misura di salvaguardia provvisoria*"), pari al 25% del valore doganale, sulle importazioni di taluni prodotti di acciaio di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione del 17/07/2018. Per un periodo di 200 giorni dal 19 luglio 2018 (data di entrata in vigore del suddetto regolamento), gli importatori potranno accedere a contingenti tariffari erga omnes, in esenzione dal dazio addizionale, gestiti secondo la regola "*primo arrivato, primo servito*". Non sono soggette all'applicazione del dazio addizionale (e quindi al prelievo dal contingente tariffario) le merci che alla data del 19 luglio 2018, risultano in viaggio verso l'UE e di cui non può essere modificata la destinazione. Il richiamato regolamento esclude inoltre l'applicazione dei dazi addizionali per talune merci originarie di alcuni Paesi in via di sviluppo e tutte quelle originarie della Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

2.6

NOTA N. 77818/RU DEL 23 LUGLIO 2018 - PROGETTO FALSTAFF: ISTRUZIONI OPERATIVE PER APPLICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 77818/RU del 23/07/2018, che sostituisce la precedente Nota n. 116727 del 18/10/2016, ha fornito precisazioni in merito all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale a seguito del completamento della migrazione dei servizi digitali operanti sulla piattaforma Aida Servizi per l'interoperabilità. L'Agenzia delle Dogane, in

particolare, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'accesso tramite il Portale Unico delle Dogane (PUD) al progetto Falstaff, che, dal 2004, mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del mercato. Il progetto si concretizza nell'implementazione nel sistema informativo Aida (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia. L'accesso a *Falstaff* avviene seguendo il percorso: Servizi online> Interattivi > Dogane> Presentazione domande di intervento AFA > Accedi al servizio.

2.7

COMUNICATO DEL 31 LUGLIO 2018 - DAZI ANTIDUMPING REG.TO (UE) 2018/886 - EFFETTI SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PROCEDURE SPECIALI

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 31/07/2018, ha reso noto che la Commissione Europea, con la nota TAXUD/A2/SPE/GdMPAres(2018), ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore delle misure di politica commerciale introdotte dal Regolamento n. 2018/886 - relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli USA e che modifica il Regolamento (UE) n. 2018/724 - sulle merci oggetto di tale regolamento dovranno essere applicate le specifiche disposizioni previste per le procedure speciali riguardanti le merci sottoposte a dazio *antidumping*. In particolare per ciò che concerne il regime di perfezionamento attivo:

- per le nuove istanze riguardanti le merci oggetto di tali misure dovranno essere applicati gli artt. 166 (1) (b) e (c), 167 (1) (s) RD, pertanto, nel caso in cui il richiedente scelga la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 CDU si dovrà effettuare un esame delle condizioni economiche in sede unionale;
- per le autorizzazioni già rilasciate relative alle merci oggetto del Regolamento (UE) n. 2018/886 si dovrà procedere ad esame delle condizioni economiche solo nel caso in cui risulti evidente che gli interessi essenziali degli operatori unionali siano pregiudicati da tali operazioni, in base all'art. 259 (2) e (3) RE. Infine per le autorizzazioni alle procedure speciali per le quali è previsto l'uso dell'equivalenza dovrà essere verificato se è necessario procedere alla modifica o alla revoca delle stesse (art. 28 (1) CDU), in applicazione dell'art.169 RD, che vieta l'utilizzo dell'equivalenza in presenza di dazi *antidumping* sulle merci vincolate al regime.

2.8

NOTA N. 94642/RU DEL 5 SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONI TIR. REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI ALL'UFFICIO DI PARTENZA/INGRESSO E ALL'UFFICIO DI DESTINAZIONE/USCITA. COMUNICAZIONE ALL'IRU DELL'ARRIVO A DESTINO DELLA SPEDIZIONE. ESTENSIONE IN ESERCIZIO E ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 94642/RU del 5 settembre 2018, ha fornito un riepilogo delle indicazioni da seguire per lo svolgimento delle operazioni TIR (*Transport International Routier*), nonché ha dettato le istruzioni operative che sono correlate ai processi reingegnerizzati per la gestione del *carnet* TIR agli uffici di ingresso/partenza e di uscita/destinazione.

A partire dal 1° gennaio 2009, infatti, nel territorio doganale dell'Unione Europea è divenuto obbligatorio il tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni TIR presso gli uffici di partenza/ingresso e di destinazione/uscita tramite il sistema NCTS (*New Computerized Transit System*).

L'Agenzia ha inoltre automatizzato la comunicazione al sistema di controllo al sistema di controllo *Real-Time SafeTir* dell'IRU delle informazioni sull'avvenuto termine, completo o parziale, della spedizione TIR a destino⁴ dispensando così gli uffici dall'utilizzo dell'applicazione "G-TIR".

2.9

NOTA N. 36475/RU DEL 5 SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTI DEI DIRITTI DOGANALI MEDIANTE PagoPA. ESTENSIONE IN ESERCIZIO E ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 36457/RU del 5 settembre 2018, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite ai fini del pagamento dei diritti doganali tramite il sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (PagoPA). Tale nuova modalità di pagamento è disponibile dal 17 settembre 2018 in relazione alle dichiarazioni/operazioni doganali a "pronta riscossione" all'interno del PUD (Portale Unico Dogane), in modalità U2S (*user-to-system*). In particolare, per fruire dei servizi PagoPA occorre che il c.d. "Gestore" autorizzi esplicitamente una o più Persone Fisiche in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 27 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) - a svolgere il ruolo di "Incaricato"» (è la persona fisica che accede ai servizi di PagoPA a seguito dell'autorizzazione *dIr_pagopa* che le è stata assegnata dal soggetto "Gestore").

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1

Nota n. 73179 del 2 luglio 2018 - Nuovi servizi digitali per identificazione ed autorizzazione di soggetti che intendono stoccare Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - Istruzioni operative

Con la Nota n. 73179 del 2 luglio 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta sulla disciplina dello stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi, cd. "*depositi ausiliari*". Più precisamente l'Amministrazione finanziaria ha impartito le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti tenuti all'adempimento dei nuovi obblighi previsti dal regime abilitativo introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Quest'ultima, infatti, ha previsto che coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, chiamati "*traders*", devono essere identificati e monitorati dall'Amministrazione finanziaria, e, in particolare, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017). Pertanto, i soggetti che intendono avvalersi di depositi di terzi devono utilizzare i servizi digitali per la presentazione dell'istanza di autorizzazione. In particolare, sono ora a disposizione dei *traders* servizi per la presentazione e gestione dell'istanza di autorizzazione (compilazione dell'istanza), la gestione della comunicazione (compilazione della comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di stoccaggio), la ricerca di istanze e comunicazioni (visualizzazione dell'elenco delle proprie istanze e/o comunicazioni, ottenendo informazioni sul relativo stato di lavorazione), la gestione dell'atto di assenso (i depositari/destinatari ricercano le informazioni correlate al codice identificativo di un *trader* per l'eventuale rilascio dell'atto di assenso) e, infine, la ricerca dell'atto di assenso (il depositario/destinatario può visualizzare l'elenco dei propri atti di assenso).

1.2

Nota n. 73285 del 5 luglio 2018 - Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio - Istruzioni operative

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la Nota n. 73285 del 5 luglio 2018, ha impartito le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio.

Al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi nel settore dei prodotti energetici, l'Amministrazione finanziaria ha introdotto una serie di adempimenti finalizzati al presidio digitale delle transazioni di filiera. In particolare, a partire dal 1° luglio 2018, è in vigore l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (articolo 1, comma 909, punto 8, lettera b, legge 205/2017). A tale adempimento sono obbligati, dal 1° luglio 2018, i soggetti che gestiscono distributori di benzina e gasolio a elevata automazione, che erogano unicamente in *self-service* prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Le informazioni devono essere trasmesse con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con successivi provvedimenti saranno definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di distributori. Specifici servizi digitali sono stati predisposti per i soggetti tenuti all'adempimento, le istruzioni dettagliate per il corretto utilizzo dei suddetti servizi sono contenute nel Manuale operativo disponibile sul Portale unico dogane (Pud).

1.3

Circolare 6/D del 26 luglio 2018 - Settore imposta vino. Art 37, comma 1 bis D.Lgs. 504/95. Contabilità depositario autorizzato. Concentrazione in un'unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi

Talune associazioni di categoria hanno inoltrato richieste di unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino ai sensi della disciplina delle accise e di quella propria dei prodotti vitivinicoli. Alla luce delle suddette richieste l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 26 luglio 2018 ha pubblicato la circolare 6/D, la quale ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DM n. 153/2001, recante disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino, il depositario autorizzato deve presentare il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce. La Circolare specifica inoltre che, nella concreta applicazione, l'obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura dell'anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti, pertanto la scadenza risulterebbe il 15 agosto. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, invece, ha fissato al 10 settembre il termine

per la presentazione della dichiarazione di giacenza. Nel caso di registri tenuti in forma telematica è stato previsto un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni.

In conclusione, al fine di concentrare in un'unica scadenza dei termini di adempimento, la circolare in questione stabilisce che gli esercenti depositi fiscali di vino presentano annualmente agli Uffici delle dogane entro la medesima data del 10 settembre il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, unitamente al bilancio di materia ed al bilancio energetico prescritti dalle lett. b) e c) del comma 4 dell'art. 7 del D.M. n. 153/2001.

1.4

Circolare 7/D del 27 luglio 2018 - Art.35, comma 1, del D.Lgs.n.504/95 come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n.225. Fabbricazione di birre *radler*. Prescrizioni per il controllo della produzione e l'accertamento delle birre c.d. *radler*

La circolare 7/D del 27 luglio 2018 ricorda che con l'art. 4-ter, comma 1, lettera l), punto 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) è stata modificata la previgente definizione di grado Plato per i fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, prevedendo che nella determinazione dello stesso siano esclusi gli "zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta".

Tale innovazione legislativa comporta una differente modalità di accertamento del predetto grado Plato per le cosiddette "birre *radler*", vale a dire quella tipologia di birre ottenute aggiungendo ad una birra prodotta nella fabbrica (denominata, nel seguito, "birra base") altre bevande non alcoliche (ad esempio: sciroppi di agrumi, gassosa, succhi di frutta, ecc.). Le birre *radler* ottenute dalle suddette miscele sono successivamente condizionate, accertate quantitativamente, prese in carico nel registro di magazzino del deposito fiscale, distintamente per denominazione commerciale e, in ogni caso, a seconda del carico di imposta gravante. Pertanto, nelle fabbriche in cui sono prodotte si rende necessario detenere e contabilizzare tali birre separatamente da quelle alle quali non vengono aggiunte bevande analcoliche (vale a dire, le birre "ordinarie").

Il depositario autorizzato che intenda produrre birre *radler* è tenuto a presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita istanza unitamente a diversi allegati, quali la ricetta di ciascuna birra *radler* e una relazione tecnica in cui sia evidenziata la potenzialità nominale degli impianti di produzione.

Per ciascuna birra *radler* il volume da sottoporre a tassazione è determinato con i medesimi strumenti

e con la medesima procedura seguita per le birre "ordinarie", mentre ai fini dell'accertamento dell'accisa gravante su ciascuna birra *radler*, il predetto volume è moltiplicato per il relativo grado Plato con l'esclusione degli zuccheri aggiunti.

Le comunicazioni telematiche dei dati di contabilità in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 262/06, relativamente a ciascuna birra *radler*, sono effettuate indicando il grado Plato del lotto di che trattasi come sopra determinato. Il grado Plato complessivo della birra *radler* è, comunque, riportato nelle contabilità del depositario.

La circolare in oggetto si occupa di disciplinare altresì le birre *radler* prodotte in altri Stati Membri, e trasferite nel territorio dello Stato, quest'ultime devono essere introdotte in un deposito fiscale o un destinatario registrato nazionali del settore della birra con la scorta dell'e-AD, nel quale sono indicati, per ciascuna tipologia di birra *radler*, il grado Plato nominale tenendo conto degli zuccheri aggiunti.

1.5

3° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 103738/RU del 25 settembre 2018

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 103738/RU del 25 settembre 2018 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/07/2018-30/09/2018. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA) e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 ottobre 2018. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2020.

Autorità di Regolazione per l'energia elettrica, Reti ed Ambiente gas (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità

Delibera 05 luglio 2018 - 376/2018/R/gas

Con il presente provvedimento è approvata la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presenta da GNL Italia che implementa le disposizioni del Testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG) introducendo tra l'altro meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, nonché disposizioni in materia di servizi di flessibilità. I dettagli delle modifiche apportate sono indicati negli Allegati A e B alla Delibera.

1.2

Approvazione di una modifica della metodologia tariffaria della società TAP AG, approvata con deliberazione dell'Autorità 495/2013/R/gas

Delibera 12 luglio 2018 - 382/2018/R/gas

La delibera, presa nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS 3 - Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato, approva - congiuntamente con gli Enti regolatori di Albania e Grecia (ERE e RAE) - alcune modifiche alla metodologia tariffaria della società TAP AG già approvata con deliberazione 495/2013/R/gas.

1.3

Aggiornamento, per il mese di agosto 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 26 luglio 2018 - 403/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di agosto 2018, le condizioni economiche di fornitura

dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 agosto 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,135341 euro/GJ che corrisponde a 0,914174 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.4

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a.

Delibera 26 luglio 2018 - 404/2018/R/gas

La deliberazione approva una modifica del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas, con lettera 26 luglio 2018 ed allegata sub Allegato A al provvedimento medesimo, finalizzata a rendere più efficiente l'accesso alla capacità di *entry* nei punti di interconnessione in regime di esenzione.

1.5

Approvazione di una proposta per l'avvio dell'operatività del gasdotto TAP

Delibera 26 luglio 2018 - 405/2018/R/gas

La deliberazione approva una procedura per il gasdotto TAP che prevede maggiore flessibilità nella definizione della data di messa a disposizione della capacità di *entry* in Italia.

1.6

Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* distribuzione, a partire dall'1 ottobre 2018

Delibera 26 luglio 2018 - 407/2018/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA approva il documento recante "*Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2018-2019*", allegato sub (Allegato A) alla delibera stessa. In tal modo, l'Autorità disciplina le procedure concorsuali per l'individuazione dei suddetti a partire dall'1 ottobre 2018, oltre ad aggiornare la disciplina di erogazione dei medesimi servizi.

1.7

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in tema di fatturazione della componente tariffaria "canoni comunali" nel servizio di distribuzione gas

Delibera 02 agosto 2018 - 414/2018/S/gas

La presente deliberazione dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Italgas Reti S.p.A. per violazioni relative alle modalità di fatturazione della componente tariffaria "Canoni comunali", nel servizio di distribuzione gas.

1.8

Aggiornamento, per il mese di settembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 30 agosto 2018 - 441/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di settembre 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, fissando, per il periodo dall'1 al 30 settembre 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,586310 euro/GJ che corrisponde a 0,959302 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.9

Approvazione di modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.

Delibera 13 settembre 2018 - 447/2018/R/gas

Con il provvedimento in esame, ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione come trasmesse dal GME all'Autorità con comunicazioni 21 giugno 2018 e 9 luglio 2018 in quanto coerenti con le disposizioni del TIRG e con le relative modalità applicative definite nei codici di rigassificazione di OLT e GNL Italia, ARERA ha approvato le suddette modifiche urgenti apportate dal GME al Regolamento PAR, in quanto

funzionali al corretto svolgimento delle aste annuali e pluriennali, come meglio individuate all'Allegato "A" al provvedimento.

1.10

Disposizioni urgenti applicabili alla società ILVA S.p.a. per l'anno termico 2018-2019

Delibera 13 settembre 2018 - 448/2018/R/gas

La delibera in esame reca disposizioni urgenti in tema di erogazione del servizio di *default* trasporto e di conferimento della capacità di trasporto applicabili alla società ILVA S.p.a.; in particolare, ARERA ha deliberato di:

1. di prorogare, con riferimento all'anno termico 2018/2019, la disciplina transitoria e derogatoria applicabile nei confronti di ILVA, di cui all'articolo 4, della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando che tutti i riferimenti al "*fornitore transitorio*", contenuti in tale articolo, devono intendersi compiuti nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto in quanto soggetto esercente il servizio di *default* trasporto nel predetto periodo e che, pertanto, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento è disciplinato dall'articolo 10, della deliberazione 249/2012/R/gas;
2. di prevedere che il termine previsto al Capitolo 5, § 5.2.2, lettera c, del Codice di rete trasporto gas, limitatamente alla richiesta di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna nella titolarità ILVA e relativi punti di uscita, sia posticipato al 17 settembre 2018.

1.11

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell'anno 2017

Delibera 20 settembre 2018 - 455/2018/E/gas

ARERA, ritenuto necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, con la delibera in esame ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell'anno 2017, da effettuarsi secondo i termini e le modalità meglio specificate nell'Allegato "A" alla delibera stessa.

1.12

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati della sicurezza e continuità e della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, relativi all'anno 2017

Delibera 20 settembre 2018 - 458/2018/E/gas

Con la delibera in parola ARERA intima ad alcune imprese di distribuzione del gas – elencate nella Tabella "A" allegata alla delibera – di provvedere entro e non oltre il 15 ottobre 2018, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, agli obblighi di comunicazione dei dati della qualità commerciale e della sicurezza e continuità, ai sensi degli articoli 28 e 64 della deliberazione 574/2013/R/gas, relativi all'anno 2017.

1.13

Approvazione di una proposta di aggiornamento della documentazione allegata alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale

Delibera 20 settembre 2018 - 461/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva una proposta di aggiornamento della documentazione allegata alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) relativa al rinnovo automatico del contratto per l'accesso al sistema del PSV da parte delle Borse Terze e dei *Trader*, come trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 19 settembre 2018 ed allegata al provvedimento come Allegato "A", affinché trovi applicazione a partire dal prossimo anno termico 2018-2019.

1.14

Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e approvazione di requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per l'analisi costi-benefici degli interventi

Delibera 27 settembre 2018 - 468/2018/R/gas

Con il presente provvedimento si introducono nuove disposizioni in relazione alle modalità di consultazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e si approvano requisiti minimi per la predisposizione dei Piani, in relazione alla completezza e alla trasparenza delle informazioni e

all'analisi costi benefici, rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell'Autorità. La deliberazione, molto articolata poggia sui "Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas e per l'analisi costi-benefici degli interventi", anch'essi oggetto di approvazione da parte di ARERA ed esplicitati nell'Allegato "A" al provvedimento in esame.

1.15

Aggiornamento per il mese di ottobre 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 27 settembre 2018 - 476/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di ottobre 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, fissando – in particolare - per il periodo dall'1 al 31 ottobre 2018, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 10,088818 euro/GJ che corrisponde a 1,009588 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.16

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG

Delibera 27 settembre 2018 - 477/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2018 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG. In particolare, ARERA ha deliberato che:

1. Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018, i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG sono quelli fissati nella Tabella 1, allegata al provvedimento;
2. Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018, il valore dell'elemento QTVt, di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,015072 euro/GJ; e che
3. Con decorrenza 1 ottobre 2018, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QTFi

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,370307
Ambito nord orientale	1,201491
Ambito centrale	1,361173
Ambito centro-sud orientale	1,300349
Ambito centro-sud occidentale	1,241832
Ambito meridionale	1,156151

1.17

Definizione dei parametri dell'incentivazione di cui all'articolo 9 del TIB (Testo integrato del bilanciamento), validi dal 1 ottobre 2018

Delibera 27 settembre 2018 - 480/2018/R/gas

Con la deliberazione in esame, ARERA definisce nel dettaglio i parametri numerici degli incentivi di cui all'Articolo 9 del TIB (Testo Integrato del Bilanciamento) per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019 (terzo periodo di incentivazione), come meglio individuati in seno al provvedimento stesso nonché all'interno della Tabella 1 ad esso allegata.

1.18

Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale. Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.

Delibera 27 settembre 2018 - 481/2018/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA approva l'aggiornamento dello schema di convezione tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas necessario alla luce dei nuovi servizi offerti dal GME, e grazie al quale le imprese di rigassificazione possono trasmettere all'impresa maggiore di trasporto i dati di monitoraggio di loro competenza.

1.19

Disposizioni per la gestione del servizio di *peak shaving* tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2018/2019

Delibera 27 settembre 2018 - 484/2018/R/gas

ARERA con la delibera in esame definisce disposizioni ai fini della gestione del servizio di *peak shaving* durante il periodo invernale dell'anno termico 2018/2019 da parte delle imprese di rigassificazione e del responsabile del bilanciamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017, in particolare:

1. Approvando la metodologia di determinazione del valore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2017, come allegata alla delibera come Allegato "A";
2. dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità di determinare il valore di cui sopra e, informato preventivamente il Collegio dell'Autorità, trasmetterlo al Ministero dello Sviluppo Economico del Lavoro, prima della conclusione di ciascuna procedura;
3. prevedendo che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2017, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto forward 4 mensile OTC relativo al mese di aprile 2019, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2019 presso l'hub PSV;
4. prevedendo che, in esito a ciascuna procedura di aggiudicazione, le imprese di rigassificazione comunichino, all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, gli importi dovuti ai soggetti assegnatari;
5. prevedendo che, entro il 15 aprile 2019, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare, a Snam Rete Gas, gli importi di cui alla precedente punto 4, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1, del TIB;
6. prevedendo che Snam Rete Gas riconosca, a ciascun soggetto aggiudicatario, gli importi di competenza, come determinati in esito alle procedure di aggiudicazione e resi disponibili dalla Cassa ai sensi del punto 5, entro il 30 aprile 2019.

1.20

Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di *default* trasporto, a partire dal 1 ottobre 2018, in ordine alle reti regionali di trasporto

Delibera 27 settembre 2018 - 486/2018/R/gas

Il presente provvedimento definisce ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di *default* trasporto sulle reti regionali di trasporto a partire dall'1 ottobre 2018 a seguito del mancato svolgimento delle procedure per l'individuazione degli FTT.

ARERA, in particolare, ha deliberato di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento, in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2018-2019, che:

- a. Snam Rete Gas pubblici sul proprio sito internet la propria disponibilità a svolgere, per l'anno termico 2018-2019, il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c.;
- b. ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare a Snam Rete Gas, entro le tempistiche da essa definite, comunque non inferiori a 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a., la volontà di usufruire, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, della disponibilità di Snam Rete Gas a svolgere il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
- c. al servizio svolto da Snam Rete Gas ai sensi della lettera a., si applichi la regolazione prevista per il FTT, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione:
 - i. delle condizioni economiche applicabili ai clienti;
 - ii. del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdDT di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della disciplina 249/2012/R/gas.

1.21

Disposizioni in merito alla gestione centralizzata dei dati di misura nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore gas

Delibera 27 settembre 2018 - 488/2018/R/gas

Il presente provvedimento, particolarmente dettagliato, contiene le disposizioni funzionali alla gestione centralizzata dei dati di misura nell'ambito del Sistema Informativo Integrato con riferimento al settore gas.

1.22

Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a.

Delibera 09 ottobre 2018 - 499/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva, per quanto di competenza, le proposte di aggiornamento del codice di rete di cui alla deliberazione 220/2018/R/gas, trasmesse da Snam Rete Gas con comunicazione del 8 ottobre 2018 ed allegata sub Allegato "A", relative alle disposizioni contenute al Capitolo 18 riguardante la fatturazione delle partite economiche del *settlement*.

1.23

Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a. e delle modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.

Delibera 09 ottobre 2018 - 500/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata da GNL Italia nella versione trasmessa con comunicazione 28 settembre 2018 ed allegata alla deliberazione sub Allegato "A", e le modifiche urgenti apportate al Regolamento PAR, piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione risultante dalle modifiche trasmesse dal GME con le comunicazioni 28 settembre 2018 ed allegata alla deliberazione sub Allegato "B", relative all'offerta di un nuovo prodotto di capacità che consiste in una discarica per ciascun mese da quello successivo al conferimento sino alla fine dell'anno termico da offrire nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6 del TIRG.

CUSTOMS NEWSLETTER | LUGLIO- SETTEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM